

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione del progetto e del preventivo
e il sussidiamento delle opere per il risanamento di una stalla
di proprietà del signor Beretta Maurizio, nel Comune di Leontica

(del 26 aprile 1963)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con il raggruppamento terreni, al signor Beretta Maurizio, Leontica, sono state assegnate, alla periferia del paese, tre parcelle, in una delle quali egli intende fabbricare la nuova stalla di cui al progetto annesso. Il proprietario è contadino di professione e lavora la ben avviata azienda agricola con l'aiuto di tre figli maschi. Il bestiame è ora ricoverato parte in una vecchia stalla adiacente alla casa e parte in un altro fabbricato in comproprietà che, con il raggruppamento, viene assegnato interamente ad altro consorzio. L'azienda Beretta coltiva, in proprietà, 12 ettari di terreno e ne ha in affitto altri 3; possiede pure ca. 3.000 mq. di selva. Rileviamo che essa ha, in media, durante tutto l'anno, 19,6 capi normali così suddivisi: 10-12 bestie da latte, 15-20 capi di bestiame giovane (manzette e vitelli), oltre ad alcune pecore. La stabulazione avviene nel seguente modo: durante 24 settimane le bestie soggiornano al piano, per 5 settimane di primavera e per 14 d'autunno, sono sui maggenghi, per 9 settimane d'estate sono sull'alpe.

Con la progettata sistemazione al piano, il soggiorno in paese potrà essere prolungato. Il fieno dei primi maggenghi può essere trasportato nella nuova stalla utilizzando le strade di raggruppamento. A tale scopo il signor Beretta ha ultimamente acquistato un trattore tipo agromobile (carro agricolo piano con motore, trazione su due ruote). L'azienda dispone inoltre di una motofalciatrice.

Il progetto è stato studiato in collaborazione con il nostro Ufficio cantonale delle bonifiche. La nuova stalla consentirà il ricovero di tutto il bestiame e di tutto il fieno in un unico fabbricato. Infatti ha le dimensioni per 12 capi grossi, con attacchi sistema America, per 15 manzette, con attacco tipo Alpe, e 6 vitelli; corridoio centrale di afforaggiamento e soprastante ampio fienile di ca. mc. 860, accessibile con carri. Adiacenti alla stalla sono previsti un locale per il deposito dello strame, l'ovile, il WC ed un portico. Il locale del latte è ricavato sotto alla rampa di accesso al fienile.

La fossa colaticcio, con soprastante la letamaia, ha una capacità di 48 mc. e, data la pendenza del terreno, la distribuzione del colaticcio si può fare con tubi volanti su tutta la parcella, senza necessità di pompa.

I dettagli costruttivi sono indicati nell'annesso preventivo e relazione tecnica.

La spesa totale prevista è di Fr. 149.000,— su cui proponiamo siano ammessi al sussidiamento Fr. 109.000,— con un'aliquota del 30 %, pari quindi ad un sussidiamento complessivo di Fr. 32.700,—. L'Autorità federale si è già dichiarata disposta a concedere analogo aiuto.

Vi invitiamo pertanto a voler dare la vostra adesione al disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. il Cancelliere :
Beati

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo
e il sussidiamento delle opere per il risanamento di una stalla
di proprietà del signor Beretta Maurizio, nel Comune di Leontica

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 26 aprile 1963 n. 1124 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto e il preventivo di spesa delle opere di risanamento stalla di proprietà del sig. Beretta Maurizio, Leontica, sono approvati.

Art. 2. — E' stanziato a favore di queste opere un sussidio cantonale del 30 % sull'importo ammesso di Fr. 109.000,—, ossia al massimo Fr. 32.700,—, da prelevare dalla voce "Edilizia rurale" del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — La costruzione sarà eseguita sotto la vigilanza del Dipartimento dell'economia pubblica (Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto).

Art. 4. — La concessione dei sussidi è vincolata alle condizioni previste dagli art. 2 e 3 del decreto legislativo 23 giugno 1947 sul sussidiamento delle opere di edilizia rurale.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.